

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE FORNITURA LOTTO 20 – GARA MATERIALE DI

MISCELLANEA CHIRURGICA

Il giorno 5 del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno, in Genova, presso la sede del settore Stazione Unica Appaltante Regionale, in via D'Annunzio 64, innanzi a me, Dott. Valter Borrello, Ufficiale Rogante della Regione Liguria, senza assistenza di testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, sono presenti i Signori:

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T), in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

LORENZO SOVERA, CF SVRLNZ59S01F205Y, nato a Milano (MI) Il 01.11.1959, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in qualità di Procuratore Legale (poteri conferiti con verbale di CDA del 24/05/2019) della società: B.Braun Milano S.p.A., Via Vincenzo da Seregno n. 14, Milano, iscritta al Registro delle Imprese REA 318326 Camera di Commercio di Milano P.IVA 00674840152 di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per l'affidamento della fornitura di Materiale di Miscellanea Chirurgica Chirurgica per le Aziende



Sanitarie della Regione Liguria e della Ausl Valle d'Aosta per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) - Lotto n. 20 giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n. 156 del 29/03/2021.

I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:

PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale;

b) che la L.R. n. n. 2 del 05/03/2021, a far data dal 01/05/2021, ha trasferito tutte le attività di CRA a Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, (di seguito S.U.A.R.);

c) che la fornitura di Materiale della Miscellanea Chirurgica rientra nella pianificazione delle attività di CRA adottata con Determina n. 497 del 01/12/2020 e nei successivi aggiornamenti;

d) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n. 92 lotti, per la fornitura di dispositivi medici PER LA Fornitura di Materiale di Miscellanea Chirurgica in favore degli Enti del SSR della Regione Liguria e della AUSL Valle D'Aosta, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 04/07/2019;

e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto precedente relativamente al lotto 4 e, per l'effetto, ha manifestato

espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

f) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico prestazionale;


g) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Stazione Unica, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Stazione Unica nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di



Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

k) che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

l) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

m) che nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 2 – Definizioni

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 4 – Oggetto

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 6 - Modalità di conclusione

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei mesi) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. La Centrale ha facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi

3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

Lotto 20 – Strumentario laparoscopico monopolare poliuso - Forbice Metzenbaun Durotip Diam 5 mm, L.310 mm, codice ditta PO004R composto dai seguenti articoli: PO603R, PO958R, PM973R; Costo Unitario €433,30350; Quantitativo complessivo stimato per 12 mesi:138 pz; per un totale complessivo presunto quadriennale del lotto di € 239.183,53;

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori



non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Stazione Unica di importo di Euro 16.424,87 tramite polizza fidejussoria n. 1739137 rilasciata da Elba Assicurazioni spa in data 28/01/2021, determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito

principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Stazione Unica, fermo restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Od, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Stazione Unica, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.U.A.R..

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Unica.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le



single Amministrazioni Contraenti e/o la Stazione Unica hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Stazione Unica e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 12 - Subappalto

I. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di sub-appaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 14 - Modalità di esecuzione della fornitura/servizio

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 15 - Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 16 - Penali

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 18 - Risoluzione

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 19 - Recesso

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 23 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 24 - Foro competente

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Articolo 25 - Clausola finale

Vedasi convenzione repertorio n. 929 - prot. 9500 del 22/03/2021

Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto composto da pagine 31 a video, le parti lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale, dopo le parti e in loro presenza in data 05/10/2021.

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA


B. Braun Milano SPA


L'UFFICIALE ROGANTE (Firmato digitalmente)



